

Il Rettore

Decreto Rettorale rep. 1097/2020 Prot. 142212 del 20.03.2020

OGGETTO: Misure straordinarie per lo svolgimento degli esami orali di profitto in modalità telematica, conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19, per tutti gli studenti.

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15/3/2012 e pubblicato nella G.U. n. 87 del 13.4.2012;

Visto il Regolamento didattico di Ateneo vigente;

Vista la legge. 9.5.1989 n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica" e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7.8.1990 n. 241 recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.M. 22.10.2004, n.270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30.12.2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legge del 23.02.2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art. 3;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 45 del 23.02.2020;

Viste le ordinanze adottate dal Ministero della salute d'intesa con i Presidenti della Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23.02.2020, pubblicate nella G.U. n. 47 del 25.02.2020;

Vista in particolare l'ordinanza n.1 del 23.02.2020 adotta dal Ministero della salute d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale, tra l'altro, si è disposta la sospensione di tutte le attività didattiche nel periodo dal 24 febbraio - 1 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella G.U. n. 47 del 25/02/2020;

Considerato che il D.P.C.M. sopra citato del 25.02.2020 prevede che "nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche e curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto riguardo alle specifiche esigenze



Il Rettore

degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al presente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico";

Vista la nota prot. n. 5988 del 26.02.2020 del Ministero dell'Università e della Ricerca dove, sul punto, si invita ad "assumere ogni iniziativa utile presso le vostre Università ed Istituzioni per garantire";

Visto il D.P.C.M. 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidomiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 52 del 1 marzo 2020;

Visto il decreto/ordinanza n.24 del Presidente della Giunta regionale del Piemonte che ha disposto nei giorni 2 e 3 marzo 2020 la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza;

Vista l'ordinanza n. 25 del 2.03.2020 del Presidente della Giunta regionale del Piemonte, "Ordinanza di sospensione delle attività didattiche ed educative fino al giorno 8 marzo 2020" che ha ordinato "di estendere sino al 8 marzo incluso la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza";

Visto il Decreto Rettorale Rep. n° 738/2020 del 23.02.2020 avente per oggetto "Emergenza Coronavirus: dal 24 febbraio 2020 sospesa l'attività didattica in tutte le Sedi universitarie dell'Ateneo";

Visto il Decreto Rettorale Rep. n° 894/2020 del 03.03.2020 avente per oggetto "Emergenza Coronavirus: prosecuzione sospensione delle lezioni in presenza e degli esami nella settimana dal 2 al 7 marzo 2020, in tutte le Sedi dell'Ateneo e dei dipartimenti incluse le sedi extrametropolitane";

Visto il Decreto Rettorale Rep. n° 893/2020 del 03.03.2020 avente per oggetto "Misure straordinarie per lo svolgimento degli esami finali in modalità telematica conseguenti all'Emergenza sanitaria COVID-19" che stabilisce che "con decorrenza 4 marzo 2020, e sino alla cessazione della situazione emergenziale, possono essere erogate prove finali a distanza mediante strumenti di videocomunicazione, previo consenso del/della candidato/a";

Visto il D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista la "Nota del Ministro Manfredi a seguito del D.P.C.M. 4 marzo 2020" protocollo n. 6932 del 0503.2020;

Considerato inoltre che, come riportato nel D.P.C.M. di cui sopra all'art. 1 comma 1 lettera i): "a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui



Il Rettore

alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;":

Considerata prevalente e preminente la necessità, in tale quadro emergenziale, nell'attesa che le attività didattiche siano regolarmente ripristinate, di adottare, anche in linea con quanto indicato dalla nota ministeriale sopra richiamata, modalità di erogazione degli esami orali di profitto mediante strumenti di videocomunicazione:

Considerata la diffusa disponibilità di strumenti di comunicazione che permettono adeguate integrazioni attraverso modalità video;

Valutata, dunque, la possibilità, in coerenza con la normativa sopra riportata, di svolgimento degli esami di profitto con strumenti di videoconferenza;

Visto il Decreto Rettorale d'urgenza n. 923 del 4 marzo 2020, con il quale veniva autorizzato lo svolgimento degli esami orali di profitto per i soli studenti laureandi della sessione di marzo e aprile;

Valutato il perdurare della situazione di emergenza e delle limitazioni imposte alla mobilità delle persone;

Ritenuto essenziale, al fine di garantire il diritto allo studio e non pregiudicare le carriere degli studenti;

Sentite/i le Vicedirettrici/i Vicedirettori alla Didattica;

Sentita la Direttrice Generale;

Valutato ogni opportuno elemento;

DECRETA

Art. 1

Con decorrenza dal 19 marzo 2020, e sino alla cessazione della situazione emergenziale, gli esami orali di profitto possono essere sostenuti a distanza in via sperimentale - mediante Webex - previo consenso del/della candidato/a.

Tutti gli esami devono essere garantiti in forma orale anche in deroga, se necessario, alle disposizioni regolamentari che disciplinano le modalità di esame.

Art. 2

Le modalità operative per lo svolgimento degli esami di profitto mediante strumenti di videoconferenza devono garantire:

- il consenso dello studente allo svolgimento in forma digitale dell'esame è acquisito implicitamente al momento dell'iscrizione all'appello specifico;
- riconoscimento del/a candidato/a mediante documento di identità;
- la commissione d'esame deve essere composta di almeno due componenti;
- la pubblicità dell'evento deve essere garantita consentendo agli/alle studenti/studentesse iscritti/e all'appello di partecipare alla seduta d'esame, chiedendo che rimanga connesso almeno uno/una studente/studentessa oltre l'ultimo/a candidato/a da esaminare;



Il Rettore

• qualora l'appello preveda la partecipazione di un unico/a studente/studentessa allora è necessario individuare un/una componente terzo/a rispetto alla commissione d'esame.

IL RETTORE

Prof. Stefano Geuna